

# Eco-schema 5

## Misure specifiche per gli impollinatori

Il regolamento 2024/1468 ai considerando 8 e 9, **richiama il ruolo del mantenimento di elementi e superfici non produttive di cui alla BCAA 8** per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole ma che, tuttavia, nel contesto delle sfide e delle insicurezze derivanti dalla concomitanza di eventi avversi e di incertezze economiche, è quanto mai **necessario concedere agli agricoltori maggiore flessibilità nel contribuire a tale obiettivo, fornendo loro una compensazione finanziaria più elevata attraverso lo strumento fornito dai regimi ecologici**

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1468, si può eliminare dalla condizionalità il primo requisito della BCAA 8 con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024, **solo se lo SM attui eco-schema che fornisce un sostegno per almeno il mantenimento di superfici improduttive, compresi i terreni a riposo, o la creazione di elementi caratteristici del paesaggio.**

**L'eco-schema 5 soddisfa le disposizioni del regolamento (UE) 2024/1468, ossia consentire l'eliminazione del primo requisito della BCAA 8 dal perimetro della condizionalità**

# Eco-schema 5

## Misure specifiche per gli impollinatori

Il regolamento 2024/1468, ai considerando 22 e 26, richiama l'opportunità di consentire agli Stati membri di applicare le modifiche già nell'anno di domanda 2024, prima dell'approvazione delle stesse da parte della Commissione

**Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3) del regolamento (UE) 2024/1468 a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'eco-schema 5 viene così modificato:**

**Livello 1:** destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo – *mantenendo maggiorazioni del livello di pagamento (+20%) in ZVN e N2000;*

**Livello 2 (attuale eco-5):** mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo

# Eco-schema 5

## Misure specifiche per gli impollinatori

**LIVELLO 1: destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo**

### **Anno 2024:**

**Possono accedere al pagamento del livello 1 i beneficiari con superficie a seminativo maggiore di 10 ettari**

Superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 23 dicembre 2022, n. 660087

### **Dal 2025:**

Possono accedere al pagamento del **livello 1 tutti i beneficiari che destinano il 4% dei seminativi** aziendali a terreni a riposo

**In alternativa o in aggiunta ai terreni a riposo**, l'impegno è soddisfatto anche attraverso: elementi caratteristici del paesaggio **creati ex novo sui seminativi**, quali stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti.

# Eco-schema 5

## Misure specifiche per gli impollinatori

### LIVELLO 1 dotazione finanziaria anno domanda 2024

- Euro 10.200.000,00 – rimanendo invariata la dotazione complessiva di ECO 5 come prevista nel PSP (43M€/annui)
- **Il pagamento dell'anticipo per l'annualità 2024** è subordinato alla comunicazione formale da parte della Commissione europea **dell'assenza di motivi ostativi all'attuazione dello stesso a decorrere dall'anno di domanda 2024**

# Eco-schema 5

## Misure specifiche per gli impollinatori

**LIVELLO 2:** mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere) a perdere

- In presenza di disposizioni, adottate dalle Regioni e Province autonome e altri Enti competenti, mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, **i beneficiari devono comunicare tempestivamente all'Organismo** di controllo fornendo le indicazioni circa la tipologia e la superficie interessata dall'azione intrapresa, secondo le modalità che saranno stabilite da AGEA Coordinamento con specifico provvedimento
- Al fine di evitare il rischio di inquinamento delle coltivazioni dedicate alla moltiplicazione sementiera, le Regioni e le Province autonome, con proprie deliberazioni possono escludere alcune delle specie indicate nell'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, dalla possibilità di coltivazione nel proprio territorio.

**Dal 2025 la copertura con piante di interesse apistico a perdere deve essere realizzata tramite semina di semente certificata**